

capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319-321 del codice penale; 81, capoverso, 110, 112, n. 1, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 81, capoverso, 110, 319-321 del codice penale; 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 81, capoverso, 110, 319-321 del codice penale; 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319, 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974 (associazione per delinquere; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti; istigazione alla corruzione);

NEI CONFRONTI DEL DOTTOR

PASQUALE ACAMPORA

per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, 110, 319-321 del codice penale
(corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

E NEI CONFRONTI DEL PROFESSOR

ANTONIO BRENNIA

per i reati di cui agli articoli 416, commi 1, 2 e 5 del codice penale; 319-321 del codice penale; 81, capoverso, 319-321 del codice penale; 81, capoverso, 319-321 del codice penale; 81, capoverso, 319-321 del codice penale; 110, 81, capoverso, 319-321 del codice penale; 110, 81, capoverso, 319-321 del codice penale; 81, capoverso, 319-321 del codice penale; 81, capoverso, 319-321 del codice penale; 110, 319-321 del codice penale; 110, 319-321 del codice penale (associazione per delinquere; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

d.l. n. 83/1991; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 81, capoverso, 110, 319-321 del codice penale; 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110, 319 e 321 del codice penale; 110, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, 319-321 del codice penale; 81, capoverso, 110, 112, n. 1, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti; associazione per delinquere; violazione delle leggi finanziarie e tributarie).

**Trasmessa dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli**

il 28 luglio 1994

Comunicata alla Presidenza il 3 agosto 1994

ONOREVOLI SENATORI. - Il 28 luglio 1994 il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Napoli ha avanzato richiesta di autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del professor Francesco De Lorenzo, nella qualità di ministro della sanità *pro-tempore*, del dottor Pasquale Acampora e del professor Antonio Brenna, concorrenti in una serie di reati, che vanno dall'associazione per delinquere alla corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, alla violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti, all'istigazione alla corruzione.

Il Collegio ha avanzato anche domanda di autorizzazione all'emissione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del professor Francesco De Lorenzo nella sua qualità di ministro della sanità *pro-tempore*, per i medesimi reati sopra indicati nonché per la violazione delle leggi finanziarie e tributarie.

Nella stessa data del 28 luglio la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha deferita alla Giunta il 29 luglio 1994 ed annunciata in Aula il 1° agosto 1994.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 1° e 2 agosto 1994.

Il professor De Lorenzo e il dottor Acampora sono stati ascoltati dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato, nella seduta del 1° agosto 1994, nel corso della quale hanno presentato memorie.

Il signor Antonio Brenna, latitante, non ha chiesto di essere ascoltato dalla Giunta, pur essendogli stato ritualmente comunicato, presso il difensore, di poter intervenire nella riunione del 1° agosto ai sensi della citata disposizione regolamentare.

La relazione del Collegio per i reati ministeriali pone in evidenza quanto segue.

Il Collegio rileva preliminarmente l'assoluta atipicità delle circostanze della propria investitura nella vicenda in esame, data anche la ristrettezza dei termini entro i quali deve assumere le opportune determinazioni. A seguito della decisione della Cassazione in data 20 luglio 1994, che ha stabilito la competenza del cosiddetto Tribunale dei Ministri in ordine ai reati imputati al professor De Lorenzo, il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Napoli è stato adito ai sensi dell'articolo 6 della legge costituzionale n. 1 del 1989 per l'intera inchiesta sulla Sanità, inchiesta già pervenuta alla fase della richiesta del rinvio a giudizio.

Il Collegio evidenzia che è tuttora in vigore una misura cautelare a carico del professor De Lorenzo, detenuto agli arresti domiciliari, dell'Acampora, sottoposto allo stesso regime, e del Brenna, in atto latitante.

Il Collegio osserva che poichè la Cassazione non si è pronunciata sulla suddetta misura, benchè investita della questione limitatamente al De Lorenzo, deve ritenersi che lo stato di detenzione di quest'ultimo sia legittimo, ancorchè suscettibile di eventuale conversione entro i termini di legge.

Poichè il Collegio si è costituito il 25 luglio 1994, giorno in cui sono materialmente pervenuti gli atti del p.m. con le sue richieste, e poichè da detta data decorre il termine di 20 giorni per l'emissione di eventuali altre misure, ai sensi degli articoli 26 e 27 del codice di procedura penale, si giustifica l'immediato invio della domanda al Senato, corredata dall'imponente incarto processuale costituito dalle precedenti indagini del p.m. Il Collegio ritiene pienamente utilizzabili tali atti, anche se compiuti

ti da autorità incompetente, in quanto, ai fini della richiesta della preventiva autorizzazione a procedere, risulta la sussistenza del *fumus* circa la commissione di reati di natura ministeriale.

Nella relazione del Collegio vengono illustrati i risultati delle indagini, che si basano sulle deposizioni di esponenti del mondo industriale farmaceutico, e dai quali risulta che le ditte farmaceutiche fornivano dazioni al professor De Lorenzo in cambio di interventi per il ritocco dei prezzi dei farmaci. Vengono altresì illustrate altre vicende, anche al di fuori del campo farmaceutico, in ordine alle quali le imprese avrebbero profittato dei rapporti con il Ministero della sanità per lucrare compensi illeciti.

Quanto alle posizioni dell'Acampora e del Brenna, l'Acampora avrebbe effettuato dazioni al professor De Lorenzo in relazione alle funzioni da lui svolte in una società (SAIP) che gestisce un circuito televisivo; il Brenna costituiva uno dei referenti operativi del professor De Lorenzo in seno al CIP Farmaci.

In ordine alla richiesta di autorizzazione all'emissione della custodia cautelare in carcere, si rileva che il professor De Lorenzo ha ottenuto gli arresti domiciliari a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 440 del 1994, successivamente decaduto.

Il Collegio ritiene che il Tribunale dei Ministri non può emettere alcuna ordinanza di custodia cautelare senza l'autorizzazione del competente ramo del Parlamento, nonostante il De Lorenzo non ricopra più la carica ministeriale.

Secondo il Collegio, dal combinato disposto dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1989 e dell'articolo 96 della Costituzione, discende che i Ministri non in carica sono sottoposti allo stesso regime giuridico di quelli in carica, non rilevando pertanto l'attualità o meno della stessa.

Il Collegio chiede l'autorizzazione all'emissione di nuova misura cautelare della custodia in carcere perchè sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico del professor De Lorenzo, perchè sussiste il pericolo di

inquinamento concreto delle fonti di prova nonchè il pericolo di fuga e di reiterazione del reato.

Il Collegio sottolinea che dai fatti illustrati si evidenzia che il professor De Lorenzo ha agito per fini e tornaconti esclusivamente personali, di modo che non si può in alcun modo dubitare dell'assoluta insussistenza dell'esimente prevista dall'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, esimente relativa al riconoscimento che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo.

Nella seduta della Giunta del 1° agosto, il professor De Lorenzo non ha respinto gli addebiti elevati contro di lui, dichiarando anzi di chiedere egli stesso la concessione dell'autorizzazione a procedere. Ha invece contestato i presupposti in base ai quali l'autorità giudiziaria chiede l'autorizzazione ad emettere la misura cautelare della custodia in carcere, facendo presente in particolare l'insussistenza del pericolo di fuga, come risulta anche dalla circostanza che il Collegio lo ha autorizzato a presentarsi alla Giunta anche senza scorta.

Il professor De Lorenzo ha chiesto il rinvio della discussione al fine di poter consultare con maggiore attenzione gli atti processuali, nonchè la motivazione della decisione della Corte di cassazione che lo riguarda, ed ha trasmesso memoria.

Nella memoria egli riassume le sue vicende processuali, fino alla decisione della Corte di cassazione. Sottolinea l'eccezionale rapidità con la quale il Collegio ha investito il Senato della domanda di autorizzazione a procedere ed all'arresto, con palese compressione del suo diritto di difesa: il Collegio non ha compiuto alcun atto di indagine, come sarebbe invece imposto ad esso dalla legge. Sottolinea altresì che è a suo avviso errata la determinazione della competenza nell'ambito del Tribunale di Napoli, giacchè la Cassazione avrebbe dovuto prendere atto che la maggior parte degli atti erano ipotizzati come avvenuti in Roma, sede del Ministero.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nell'ultima parte della memoria il professor De Lorenzo contesta tutte le argomentazioni addotte dall'autorità giudiziaria a sostegno della sussistenza delle esigenze cautelari per le quali si richiede l'autorizzazione all'arresto in carcere, condizione nella quale egli si è del resto già trovato per due mesi.

Nella seduta del 1° agosto la Giunta ha ascoltato anche il dottor Pasquale Acampora, il quale ha sottolineato che la sua posizione non è assimilabile a quella degli altri inquisiti coinvolti nelle indagini, avendo egli rivestito un ruolo assolutamente secondario nel complesso delle vicende in esame.

Il dottor Acampora ha depositato memoria, nella quale ricostruisce la sua vicenda processuale, allegando la decisione del Tribunale di Napoli per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi nei suoi confronti.

La Giunta ha deliberato, nella seduta del 1° agosto, di rinviare la discussione al fine di consentire al professor De Lorenzo ed al dottor Acampora di esaminare con maggiore attenzione gli atti.

La Giunta si è riunita il 2 agosto, ma il professor De Lorenzo non è stato ascoltato, avendo comunicato di non volersi più avvalere della facoltà concessagli dalla Giunta. Il dottor Acampora non è intervenuto in tale seduta.

La Giunta ha discusso quindi sulla domanda di autorizzazione a procedere ed all'arresto.

Per quanto riguarda l'autorizzazione a procedere nei confronti del professor De Lorenzo, del dottor Acampora e del professor Brenna, la Giunta ritiene vi siano elementi sufficienti a giustificare l'autorizzazione stessa.

Le dichiarazioni, rese da indagati e non, dimostrano che sussistono gli elementi richiesti al fine della concessione.

Appare alla Giunta, alla luce di quanto pervenute, che i fatti contestati agli imputati non sono certo stati posti in essere per la tutela di un interesse dello Stato rilevante sul piano costituzionale, nè possono essere giudicati come frutto della volon-

tà di perseguire un preminente interesse pubblico nell'ambito dell'esercizio della funzione di Governo.

Per quanto riguarda l'autorizzazione all'arresto, va precisato quanto segue.

L'articolo 96 della Costituzione è stato introdotto, nell'attuale formulazione, con l'articolo 1 della legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989. Questo fatto ha un particolare rilievo ai fini dell'interpretazione sia dell'articolo 96 che dell'articolo 10 della legge n. 1 del 1989.

Infatti, nell'articolo 96 della Costituzione (articolo 1, legge n. 1 del 1989) si tipicizzano due figure distinte: quella del Presidente del Consiglio e dei ministri in carica e quella del Presidente del Consiglio e dei ministri cessati dalla carica.

Le figure del Presidente del Consiglio e dei ministri cessati dalla carica scompaiono nell'articolo 10 della legge n. 1 del 1989 laddove si parla solo di Presidente del Consiglio e di Ministri.

Il quesito che emerge è il seguente: quando nell'articolo 10, legge n. 1 del 1989 si parla di Presidente del Consiglio e di ministri si intende che il riferimento sia relativo a quelli in carica e a quelli cessati dalla carica stessa, oppure soltanto a quelli in carica?

La conclusione è che si riferisca soltanto a quelli ancora in carica.

I motivi fondamentali di tale valutazione possono così riassumersi:

1) nell'articolo 10, legge n. 1 del 1989 si parla del Presidente del Consiglio e dei Ministri senza distinzione tra quelli in carica e quelli cessati dalla stessa. Tale previsione tipologica la si trova tanto nel primo quanto nel quarto comma. Poiché nel quarto comma si fa riferimento all'impossibilità di disporre l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio è evidente che il Presidente del Consiglio e i Ministri di cui al quarto comma debbano essere in carica. Strano ed illogico sarebbe che al primo comma del medesimo articolo si usasse la stessa terminologia per indicare figure diverse, quali quelle del Presidente del Consiglio e dei Ministri cessati dalla

carica, quando quella medesima legge ben conosce tali figure avendole introdotte e tipicizzate all'articolo 1 (articolo 96 della Costituzione);

2) il ricorso ai lavori preparatori non è certamente vincolante, pur tuttavia lo stesso va considerato come elemento di aiuto interpretativo.

Il problema, in sostanza, di cercare di capire la volontà che il legislatore intendeva esprimere viene di certo aiutato nella sua soluzione dall'esame di ciò che ha portato alla creazione di una certa norma.

E relativamente all'articolo 10 il senatore Onorato, nella seduta dell'Assemblea del Senato del 28 gennaio 1988, aveva proposto la presenza dell'inciso «anche se cessati dalla carica», il che dimostra come il problema fosse ben presente al legislatore. E che il legislatore avesse consapevolezza dell'influenza di quell'inciso lo prova il fatto che, quando il senatore Onorato rinunciò all'inserimento dello stesso, il ministro di grazia e giustizia Vassalli manifestò la sua contrarietà e precisò le conseguenze alle quali si andava incontro.

Del resto, nel momento in cui un *ex* Presidente del Consiglio o un *ex* Ministro vengono giudicati, ben si comprende la necessità di un'autorizzazione che rappresenti la garanzia che il procedimento che viene posto in essere non sia frutto di una volontà persecutoria; ma meno si comprenderebbe, dopo questo esame del Senato posto a garanzia di quanto sopra esposto, una ulteriore barriera posta all'azione del giudice.

Conclusivamente si ritiene che il c.d. Tribunale dei Ministri, che comunque si è mosso con lodevole celerità e prudenza, sia libero di valutare e prendere in tema di misure cautelari la decisione che riterrà giusta in relazione ai fatti posti innanzi alla sua disamina. Qualora dovesse il giudice ordinario ritenere necessaria una misura cautelare diretta a tutelare la genuinità della prova nell'ambito del processo penale nei confronti di un ministro non più in carica e non più parlamentare, quale il professor Francesco De Lorenzo, lo stesso potrebbe prendere tale decisione senza ricorrere all'autorizzazione del Senato.

Per questi motivi, la Giunta - con separate votazioni - ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del professor Francesco De Lorenzo, del dottor Pasquale Acampora e del professor Antonio Brenna.

Ha altresì deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di dichiarare che l'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989 si riferisce esclusivamente al Presidente del Consiglio ed ai Ministri in carica e che pertanto l'emissione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del professor Francesco De Lorenzo non richiede l'autorizzazione del Senato, spettando all'autorità giudiziaria ordinaria - alla quale si rimettono gli atti - di provvedere, ove lo ritenga, alle misure cautelari.

ELLERO, *relatore*